

lauri, si trovasse in contraddizione coll'articolo 9; giacchè è bensì vero che è detto all'articolo 9 che i sussidi stanziati dalle provincie debbano essere iscritti annualmente, ma non si vuol dire con ciò che tutti gli anni debbano rinnovarli. Siccome il corso dura due o tre anni, è chiaro che alle provincie non sarà permesso d'interrompere i sussidi, mentre quando li avranno stanziati si saranno obbligate a continuarli pel secondo e terzo anno; e non è che quando succederanno delle vacanze, sia che gli allievi d'una data provincia abbiano ultimato il loro corso, o sia per qualunque caso improvviso, che le provincie rinnoveranno il sussidio a favore di altri allievi di loro scelta.

Si scorge adunque di leggieri che, ammettendo anche l'impossibilità supposta dall'onorevole preopinante, non ne verrebbe con ciò che l'articolo 3 possa trovarsi in contraddizione coll'articolo 9.

Infine, per escludere assolutamente l'obbiezione messa innanzi dall'onorevole preopinante, quella cioè fondata sulla contraddizione dei due articoli, osserverò che attualmente si discute l'articolo 3, e che esso non è in verun modo vincolato col 9, dimodochè, dopo aver votato l'articolo 3, e dopochè la discussione si sarà impegnata sull'articolo 9, sarà allora il caso di proporne la soppressione o la modificazione. Ma, ammettendo anche vera l'obbiezione messa innanzi dall'onorevole preopinante, non sarebbe mai sufficiente la sua argomentazione per condurci a sospendere fin d'ora la votazione dell'articolo 3; quindi mi oppongo alla proposta da esso fatta.

VALLAURI. Non è mio animo di mutare, come osserva l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, le deliberazioni già prese dalla Camera intorno alle materie che si contengono nell'articolo secondo. Ma è mia intenzione d'indurre la Camera a deliberare che si dia un ordinamento alle materie da insegnarsi, contrario al disposto dall'articolo terzo. Desidero che le materie vengano distribuite in guisa che in ciascun anno si possa incominciare il corso.

Qui l'onorevole ministro non vede nessuna difficoltà. Ma io lo pregherei a voler osservare, che non è credibile che nel terzo anno, il quale è destinato solamente per gli alunni del corso superiore, si abbiano ad insegnare quelle stesse materie che debbono studiarsi dagli alunni del primo anno del corso inferiore.

L'onorevole ministro per confortare le sue parole ricorre ad un esempio, e dice che nelle scuole secondarie ogni anno s'incomincia il corso da quelli che studiano la grammatica. Io pregherei nuovamente l'onorevole ministro a volersi rammentare che nelle scuole secondarie i tre professori di grammatica fanno ciascuno un triennio compiuto, cosicchè un professore fa ai medesimi alunni la scuola per tre anni consecutivi; ciò che non avviene nell'ordinamento di queste scuole normali. Non mi pare per conseguente che l'esempio addotto dall'onorevole ministro possa indebolire l'osservazione da me fatta.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle fi-

nanze. Avverto anzitutto che non è esatto il dire che nelle scuole di grammatica ogni professore destinato ad una delle tre classi faccia un insegnamento triennale, compia cioè l'insegnamento della grammatica, conducendo gli allievi dalla prima a tutta la terza grammatica. Questo si pratica nei collegi nazionali; ma in tutti gli altri, e sono la massima parte, ciascun professore sta fermo sempre ad insegnare la sua classe.

Questo sia detto in via di semplice osservazione, poichè ciò non entra nel merito della questione.

Dalle nuove parole dell'onorevole Vallauri ho potuto comprendere che egli suppone una cosa che non è nell'intendimento del Ministero di mettere in esecuzione. Egli crede, mi pare, che tutti gli alunni debbano costituire una classe sola, cosicchè gli stessi professori debbano contemporaneamente fare scuola agli alunni i quali entrano nel primo anno ed accompagnarli sino al secondo ed al terzo anno del corso normale.

Questo non è, a parer mio, l'ordinamento che si dovrà dare a queste scuole.

Supponga l'onorevole preopinante che vi sia un professore destinato unicamente per il primo anno di corso, e stabilmente; un altro per il secondo, un terzo per l'ultimo. Ora io domando se con quest'ordinamento, che io riduco all'unità per maggior chiarezza, si possa ancora dubitare che vi debba essere un'interruzione nel corso.

Gli allievi, ogni anno che cominciano il corso normale, avranno insegnanti che svolgono le materie del primo anno: passando al secondo, troveranno i professori destinati ad insegnare nel secondo anno, mentre i nuovi che entreranno cominceranno il loro corso; ed in questa guisa si forma una catena, la quale non potrà essere mai interrotta.

Trovo quindi affatto infondata l'obbiezione mossa dall'onorevole preopinante; nè le ultime sue osservazioni valgono, secondo me, a dargli maggior forza. Per conseguenza persisto a mantenere l'articolo quale venne proposto, giacchè i provvedimenti che riguardano la ripartizione delle materie nei diversi corsi non debbono far soggetto di disposizione legislativa, ma vogliono essere lasciati alle autorità scolastiche competenti, le quali distribuiranno quest'insegnamento nel modo migliore e più proficuo per le scuole stesse.

DEMARELLA, relatore. La Commissione non potrebbe accettare il rinvio che viene proposto dall'onorevole Vallauri. Per le ragioni che già vennero addotte in questa Camera, la Commissione si era determinata ad ammettere nel programma generico l'indicazione delle materie d'insegnamento delle scuole normali; ma essa non potrebbe poi approvare che nella Camera si discutesse sull'ordinamento minuto e sulla distribuzione degli studi pel primo, pel secondo e pel terzo anno.

La Commissione è persuasa che il Ministero potrà, col personale delle scuole, ordinare le lezioni in modo che vi sia un corso non interrotto, per il quale chi non vuole essere che un maestro inferiore, non sia che maestro inferiore, e chi vuole essere maestro superiore, lo